

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco – Presidente
F.to Nardelli Antonello

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna De Sanctis



COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA
Provincia di Campobasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il **28-11-2024** per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al **13-12-2024**.
Registro Pubblicazioni n. 554

Dalla Residenza Municipale, addì, **28-11-2024**

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna De Sanctis

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA DELLA DELIBERAZIONE

Numero 47 Del 27-11-2024

Oggetto: PIAO 2024/2026. SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE - DETERMINAZIONI.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, addì **28-11-2024**.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna De Sanctis

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **18:20**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata ai sensi delle vigenti norme dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Nardelli Antonello	Sindaco	P
Ritucci Arduino	Vice Sindaco	P
Barbieri Maria Luisa	Assessore	P

Assiste la seduta il Segretario Comunale dr.ssa Anna De Sanctis, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del nuovo T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modifiche ed integrazioni, il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Sindaco – Presidente, constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la legalità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- con delibera consiliare n. 7/2024 è stato approvato il DUP 2024/2026;
- con delibera consiliare n. 8/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- con delibera di G.M. n. 25 del 13.04.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;
- il predetto PIAO 2024-2026 contiene il Piano triennale dei fabbisogni di personale (sottosezione 3.3);

PRESO ATTO che il “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, sottosezione 3.3 del PIAO 2024-2026, prevede l’assunzione n. 1 unità a tempo pieno e indeterminato mediante progressione dall’Area degli Operatori;

VISTO l’art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii, relativo alle progressioni nelle aree e tra le aree, e, in particolare, il penultimo e l’ultimo periodo che prevedono: *“Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell’area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.”*;

VISTO l’articolo 13, comma 6 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022 che recita:

“6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.

7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato;

b) titolo di studio;

c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.”

DATO ATTO che con determinazione n. 202/363/2024 del Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile, sono state quantificate le risorse per la disciplina transitoria delle progressioni tra aree in complessivi euro 1.105,59, determinate applicando lo 0,55% del monte salari dell’anno 2018;

VISTO l’orientamento ARAN CFL 207, condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo il quale *“In caso di progressione tra le aree di cui all’art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è dato dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di destinazione e stipendio tabellare + quota dell’indennità di comparto a carico del bilancio dell’area di appartenenza. Si ricorda che, in base al nuovo contratto, i valori dello stipendio tabellare vanno assunti nei nuovi importi annuali (ricalcolati su 13 mensilità) previsti dalla tabella G allegata al CCNL. I valori dell’indennità di comparto a carico del bilancio restano, invece, quelli di cui alla tabella D, colonna 1 del CCNL 22/1/2004 (ricalcolati su base annua per 12 mensilità, ovviamente tenendo conto delle corrispondenze tra precedenti categorie e nuove aree), dal momento che i CCNL successivi non ne hanno previsto la rivalutazione.”*;

ACCERTATO che il costo della progressione dall’Area degli Operatori all’Area degli Operatori Esperti, calcolata in ossequio del predetto orientamento applicativo, ammonta ad euro 821,49;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, procedere alla modifica del “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, sottosezione 3.3 del PIAO 2024-2026, approvato con delibera di G.M. n. 25 del 13.04.2024, al fine di prevedere la progressione all’Area degli Operatori Esperti dell’unità a tempo pieno e indeterminato, attualmente inserito nell’Area degli Operatori, mediante la procedura “straordinaria” di cui all’articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del personale del comparto funzioni locali - periodo 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, ovvia attraverso l’utilizzo dello 0,55% del m.s. 2018, in luogo dell’utilizzo delle capacità assunzionali;

VERIFICATO che:

- le risorse per la disciplina transitoria delle progressioni tra aree, quantificate con la predetta determinazione n. 202/363/2024, sono sufficienti a coprire il costo della progressione dall’Area degli Operatori all’Area degli Operatori Esperti;

- il ricorso a tale budget è coerente con il rispetto dei vincoli di spesa del personale nonché dei vincoli di finanza pubblica connessi al rispetto dell’equilibrio di bilancio, e non comporta un assorbimento della capacità assunzionale;
- non pregiudica, a parità delle altre condizioni, il contenimento della spesa del personale rispetto alla spesa media del triennio 2011-2013;

ACCERTATO, altresì, che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2023;
- ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 15/01/2024 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
- ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2023, Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2024 e ha regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000;
- non è tenuto al rispetto della Legge n. 68/99 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di Ente con meno di 15 dipendenti;
- con delibera di G.M. n. 68 del 15.12.2023 ha dato atto che non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. n.165/2001;
- ha adottato – ex D.Lgs. n. 150/2009 (art. 10) - il Piano degli obiettivi e della performance e il Piano delle azioni positive con l’approvazione del PIAO 2024/2026, Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13.04.2024;
- è in regola con la normativa - art. 9 c. 3-bis, D.L. n. 185/2008 come modificato dall’art. 27 comma 2 lett. c) del D.L. n. 66/2014 – in materia di certificazione del credito;

DATO ATTO che la modifica della sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2024/2026 è relativa esclusivamente alla modalità di finanziamento della progressione, e pertanto, non determinando ulteriori risvolti sull’equilibrio pluriennale di bilancio, non necessita dell’acquisizione del parere del Revisore dei Conti;

VISTO il T.U.O.E.L. approvato con il D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007;
- i vigenti CCNL del Comparto Funzioni Locali;
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli in ordine alle regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del competente Servizio, ai sensi dell’art.49 del TUOEL approvato con il D. Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione resa in forma palese, per alzata di mano, da parte dei tre presenti e votanti, di esito UNANIME;

DELIBERA

Di fare constatare che le premesse e gli atti ivi richiamati costituiscono, oltre che motivazione, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche se non vengono qui trascritte e materialmente allegati;

Di approvare, per i motivi indicati in premessa, l’aggiornamento al “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, sottosezione 3.3 del PIAO 2024-2026, approvato con delibera di G.M. n. 25 del 13.04.2024, prevedendo che la progressione all’Area degli Operatori Esperti dell’unità a tempo pieno e indeterminato, attualmente inserito nell’Area degli Operatori, avvenga mediante la procedura “straordinaria” di cui all’articolo 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali siglato il 16 novembre 2022;

Di dare atto, pertanto, che la progressione verticale prevista nel PIAO 2024/2026 dall’Area degli Operatori all’Area degli Operatori Esperti è finanziata attraverso le risorse del 0,55% del m.s. 2018, in luogo dell’utilizzo delle capacità assunzionali;

Di ritenere di non procedere alla riapprovazione della sezione 3.3 “Piano triennale dei fabbisogni di personale” del PIAO 2024-2026, in quanto la modifica che viene apportata con la presente deliberazione è relativa esclusivamente alla copertura finanziaria della progressione verticale;

Di dare mandato:

- al Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile congiuntamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, per quanto di competenza, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, all’interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- al Referente del Portale PIAO di provvedere agli adempimenti conseguenziali;

Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico e Gestione del Territorio gli atti conseguenti al presente atto;

Successivamente, data l’urgenza, con separata votazione resa in forma palese, per alzata di mano, da parte dei tre presenti e votanti, anch’essa di esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del nuovo TUOEL approvato con D. Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni.